Assicurazione Viaggi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: *ERGO Reiseversicherung AG*
Prodotto: *Futura Pacchetto Assicurativo*

DIP aggiuntivo Futura Vacanze aggiornato al 07/05/2019. Il presente DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ERGO Reiseversicherung AG, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia, Via G. Washington, 70 - 20146 Milano;
Tel +39.02.76.41.66.52; sito internet: www.ergoassicurazioneviaggi.it; E-mail: info@ergoassicurazioneviaggi.it;
PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it.

ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI
- Ragione Sociale: ERGO Reiseversicherung AG (di seguito "ERGO Assicurazione Viaggi").
- Sede Legale: Germania, Thomas-Dehler-Straße 2, 81669 München.
- Autorità di Controllo: Autorità Tedesca BAFIN.

La Rappresentanza Generale per l'Italia
- Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "ERGO Assicurazione Viaggi"), Via G. Washington 70, 20146 Milano; Tel.: +39.02.76.41.66.52; Sito Internet: www.ergoassicurazioneviaggi.it; E-mail: info@ergoassicurazioneviaggi.it; PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it.
- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153.
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell'Albo delle Imprese istituito presso l'IVASS al n. I.00071.

La situazione Patrimoniale al 30/06/2018 (ERGO REISEVERSICHERUNG AG)
- Patrimonio netto: € 69,48 Mln di cui, Capitale Sociale: € 26,53 Mln e Riserve Patrimoniali: € 42,94 Mln.
- Requisito patrimoniale di solvibilità: € 74,60 Mln
- Requisito patrimoniale minimo: € 19,91 Mln, fondi propri ammissibili alla copertura: € 90,31 Mln
- Indice di solvibilità (solvency ratio): 164,6%

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: www.ergo-reiseversicherung.de

Il Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

Che cosa è assicurato?

Annullamento Viaggio

La Società indennizza, fino a concorrenza del massimale indicato, l'Assicurato che debba rinunciare al viaggio al seguito del verificarsi dei seguenti eventi:

Decesso dell'Assicurato e delle persone collegate	✓
Malattia o infortunio, dell'Assicurato e delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da giustificare la cancellazione del viaggio	✓
Danni materiali all'abitazione o alla sede di Impresa dell'Assicurato o dell'unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e Imprevedibile che necessitino la presenza dell'Interessato	✓
Perdita dell'impiego a seguito di licenziamento imprevisto dell'Assicurato per difficoltà del datore di lavoro	✓
Assunzione al lavoro se l'Assicurato era regolarmente iscritto nelle liste di collocamento tenute presso il Centro per l'Impiego ed era alla ricerca di un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato	✓
Citazione o convocazione avanti il tribunale convocazione in qualità di giudice popolare o testimone dell'Assicurato o di un compagno di viaggio	✓
Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o soggiorno a causa di incidente o guasto al mezzo di trasporto dell'Assicurato	✓
Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami di abilitazione professionale dell'Assicurato o del familiare in viaggio o dell'unico compagno di viaggio	✓

Massimale: il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino al massimale consultabile nello schema seguente:

Italia: € 2.000 per persona e € 10.000 per evento.

Estero: € 5.000 per persona e € 25.000 per evento.

Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per programmi facoltativi) è anch'esso coperto da assicurazione, a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato.

Persone collegate all'Assicurato:

Sono considerate persone collegate all'Assicurato:

a) I familiari dell'Assicurato fino al secondo grado di parentela
b) Un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso
c) Socio/contitolare dell'azienda o dello studio associato

Interruzione Viaggio

La Società indennizza l'Assicurato, fino a concorrenza del massimale indicato, che debba interrompere il viaggio al seguito del verificarsi dei seguenti eventi:

Decesso dell'Assicurato e delle persone collegate	✓
Malattia o infortunio, dell'Assicurato e delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da rendere impossibile la prosecuzione del viaggio	✓
Danni materiali all'abitazione o alla sede di Impresa dell'Assicurato o dell'unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e Imprevedibile che necessitino la presenza dell'Interessato	✓
Assunzione al lavoro se l'Assicurato era regolarmente iscritto nelle liste di collocamento tenute presso il Centro per l'Impiego ed era alla ricerca di un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato	✓

Massimale: il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino al massimale consultabile nello schema seguente:

Italia: € 2.000 per persona e € 10.000 per evento.

Estero: € 5.000 per persona e € 25.000 per evento.

Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per programmi facoltativi) è anch'esso coperto da assicurazione, a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato.

Persone collegate all'Assicurato:

Sono considerate persone collegate all'Assicurato:

d) I familiari dell'Assicurato fino al secondo grado di parentela
e) Un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso
f) Socio/contitolare dell'azienda o dello studio associato

Spese Mediche

In caso di:

- Malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettivamente tale da non consentire di intraprendere il viaggio, e/o l'inizio della relativa terapia risulti non procrastinabile
- Infortunio
- Ricovero ospedaliero

La Società rimborsa le spese mediche fino ad un massimale di € 1.000 in Italia, € 10.000 in Europa e € 30.000 nel mondo fino ad un massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro, fatti salvi i sub-limiti sotto indicati:

a) Farmaci: fino ad un massimo di € 350 per periodo assicurativo
b) Cure dentarie urgenti: fino ad un massimo di € 150 per periodo assicurativo
c) Presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di una sedia a rotelle): fino ad un massimo di € 150 per periodo assicurativo

Assistenza in Viaggio

Consulenza Medica Telefonica – La Centrale Operativa della Società fornirà a richiesta, sia prima che durante il viaggio, informazioni sanitarie a cura di un medico, in lingua italiana.

Segnalazione di un medico specialista – Qualora l'Assicurato necessiti di una visita medica specialistica, la Centrale Operativa provvede a contattare il medico specialista e a metterlo a disposizione dell'Assicurato.

Invio di un medico o di un'ambulanza – Qualora l'Assicurato necessiti di una visita medica domiciliare la Centrale Operativa, previa consultazione con i propri medici, organizza l'invio del medico a domicilio e, previo parere del medico, l'invio di ambulanza per il trasferimento al centro medico idoneo più vicino.

Massimale: € 250

Invio di medicinali urgenti – Qualora l'Assicurato non possa disporre per motivi imprevisti di medicinali registrati in Italia e indispensabili al suo stato di salute, la Centrale Operativa provvederà, nel rispetto delle norme che regolano l'acquisto e il trasporto dei medicinali, a fargli pervenire detti medicinali (da rimborsare entro 30 giorni dalla richiesta).

Trasporto/ Rientro sanitario – La Centrale Operativa organizzerà il rientro sanitario dell'Assicurato, al luogo di residenza o all'istituto di cura idoneo più vicino senza limiti di spesa.

Rientro del convalescente – Qualora l'Assicurato non sia in grado di proseguire il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà il rientro dell'Assicurato, al luogo di residenza o all'istituto di cura idoneo più vicino.

Massimale: € 1.500.

Rientro Anticipato – In caso di decesso o ricovero di un familiare dell'Assicurato durante il viaggio di quest'ultimo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell'Assicurato.

Massimale: € 750.

Rientro compagni di viaggio – In caso di decesso o ricovero dell'unico compagno di viaggio dell'Assicurato durante il viaggio di quest'ultimo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell'Assicurato.

Massimale: € 500.

Prolungamento soggiorno – Qualora il compagno di viaggio venga ricoverato in ospedale, la Società rimborsa all'Assicurato il costo aggiuntivo per il soggiorno.

Massimale: € 100 al giorno, per un massimo di 3 giorni.

Ricongiungimento familiare – In caso di decesso dell'Assicurato o di ricovero dello stesso, la Centrale Operativa organizzerà il viaggio andata/ritorno di un solo familiare per recarsi presso l'Assicurato.
Massimale: € 750.

Rimpatrio della salma – In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, secondo le norme internazionali in materia, il rimpatrio della salma con trasporto nel luogo di sepoltura senza limiti di spesa.

Ricerca, salvataggio e recupero – Nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero dell'Assicurato in seguito ad infortunio, la Società sosterrà i costi delle stesse.
Massimale: € 1.000.

Assistenza domiciliare all'Assicurato – Qualora l'Assicurato, una volta rientrato dal viaggio, necessiti di ulteriore assistenza presso il proprio domicilio, la Società organizza l'erogazione dei servizi richiesti e ne sostiene i costi.
Massimale: € 150.

Interprete a disposizione all'Estero – In caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero o di procedura giudiziaria all'Estero, la Società mette a disposizione un interprete nei Paesi ove esistano propri corrispondenti.
Massimale: € 350.

Rimborso Spese Legali – Assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa, incluse le spese per:
a) Spese per intervento legale
b) Spese peritali
c) Spese di giudizio nel processo penale
Massimale: € 3.000.

Anticipo spese di prima necessità – In caso di furto, rapina, smarrimento o danneggiamento dei propri effetti personali, la Società si impegna ad anticipare le spese di prima necessità.
Massimale: € 1.000.

Anticipo cauzione penale all'Estero – Qualora l'Assicurato sia coinvolto in controversie giudiziarie di tipo penale o civile dovuti a fatti esclusivamente di natura colposa, la Società si impegna ad anticipare le spese a titolo di cauzione per consentirne la liberazione.
Massimale: € 10.000.

Rimborso Spese Telefoniche – La Società prende in carico gli eventuali costi telefonici sostenuti nel contattare la Centrale Operativa in occasione della richiesta di assistenza.

Trasmissione Messaggi – Qualora l'Assicurato debba modificare il programma di viaggio o subisca un'improvvisa emergenza, la Centrale Operativa si attiverà per informare, su richiesta del medesimo, i familiari e il datore di lavoro.

Informazioni di viaggio – A richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa fornirà:
a) L'indirizzo della più vicina sede diplomatica
b) Avvisi ai viaggiatori e informazioni per la sicurezza degli stessi a cura del Ministero degli Esteri

Rimborso per ritardata partenza *(prestazione solo per viaggi all'Estero)*
La Società rimborsa l'Assicurato a seguito di ritardo del volo di andata di almeno 12 ore complete (qualora la variazione non venga comunicata entro le 12 ore precedenti la partenza) a seguito di:

Atti intenzionali	✓
Ogni fatto o circostanza prevedibile, preesistente ed evitabile	✓
Problemi derivanti da vaccinazioni obbligatorie	✓
Scioperi	✓
Disposizioni generali dell'Autorità Statale	✓
Incompleta o carente documentazione di viaggio e documenti di identità	✓
Motivi professionali	✓

Massimale: € 50 per persona

Riprotezione Viaggio
Prima della partenza del viaggio:
La Società rimborsa l'Assicurato, i familiari viaggianti con lui o l'unico compagno di viaggio per le spese di acquisto di nuovi titoli di viaggio, quando non possa raggiungere il luogo della partenza a seguito dei seguenti eventi:
- Incidente stradale
- Disservizi del trasporto pubblico

Massimale: € 500

Durante il viaggio (solo per viaggi all'Estero):
La Società rimborsa l'Assicurato, i familiari viaggianti con lui o l'unico compagno di viaggio per i costi di un alloggio di analoghe caratteristiche, quando:
- La struttura ricettiva prenotata dall'Assicurato non sia agibile a causa di incendio, alluvione, terremoto o intemperie
- L'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno oltre la data inizialmente prevista per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà

Massimale: € 1.000

Assicurazione Bagaglio
La Società rimborsa l'Assicurato a seguito dei sottostanti eventi occorsi al bagaglio dello stesso:
- Furto, scippo, rapina
- Danneggiamento, smarrimento
- Ritardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata).

Massimale: € 500 in Italia e € 1.000 all'Estero.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	a) Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione. b) Cause ed eventi non adeguatamente documentati. c) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio. d) Malattie preesistenti, ossia situazioni patologiche croniche di alterazione dello stato di salute, anche a carattere evolutivo, di cui l'Assicurato sia a conoscenza al momento della stipula della polizza. (ad eccezione del decesso). e) Malattie mentali, stati d'ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo). f) Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza. g) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti. h) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. i) Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pericolose: alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, trekking (dai 2500 metri in poi), salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte e bob, tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un aereo autorizzato, corse e gare automobilistiche, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e prove, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, canoa e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, parapendio, rugby, football americano, bungee jumping, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme. j) Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale. k) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l'ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali. l) Missioni che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo. m) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni. n) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. Visite mediche oggettivamente prevedibili e/o programmate. o) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere. p) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico. q) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale. r) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura. s) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati. t) Pandemia, se definita come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Ci sono limiti di copertura?

Sono assicurabili con questo prodotto:

- Persone residenti nell'Unione Europea o nell'EEA
- Persone dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza
- Persone che abbiano un'età fino a 90 anni compiuti (per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità)

Validità:

- L'assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed identificata nel documento di viaggio, fino ad un massimo di 60 giorni

Annullamento Viaggio

La Società indennizza l'Assicurato se:

- L'evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio
- È oggettivamente impraticabile per l'assicurato intraprendere il viaggio

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.

Scoperto di garanzia:

La presente garanzia viene prestata:

- Senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni
- Con uno scoperto del 20% a carico dell'Assicurato in tutti gli altri casi

In ogni caso, qualora l'Assicurato non consenta alla Società di inviare gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di certificare le reali condizioni dell'Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero ospedaliero, verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%.

Persone collegate all'Assicurato:

Sono considerate persone collegate all'Assicurato:

a) I familiari dell'Assicurato fino al secondo grado di parentela
b) Un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso
c) Socio/contitolare dell'azienda o dello studio associato

Criteri di Liquidazione:

La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto, rimborsa la caparra e le eventuali penali addebitate risultanti dai documenti di viaggio e dal Regolamento Penale dell'operatore turistico, nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico.

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto.

Esclusioni specifiche:

Oltre che per gli eventi esclusi nella sezione "Che cosa non è assicurato?", l'assicurazione non è operante:

a) se il medico designato dalla Società non conferma l'inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) se il licenziamento è dovuto a "giusta causa";
d) in caso di guasti o incidenti al proprio mezzo di trasporto che l'Assicurato utilizza per recarsi al luogo di partenza, se l'evento è dovuto alla vetustà del mezzo e quest'ultimo ha più di otto anni;
e) tasse ed oneri dei servizi prenotati.

Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima e ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i servizi turistici il cui regolamento di penale preveda una penale pari al 100% dalla data di prenotazione o comunque prima del 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa).

Interruzione Viaggio

La Società indennizza l'Assicurato se:

- L'evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio
- L'interruzione è stata determinata da questo evento
- È oggettivamente impraticabile per l'Assicurato continuare il viaggio

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.

Scoperto di garanzia:

La presente garanzia viene prestata:

- Senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni
- Con uno scoperto del 20% a carico dell'Assicurato in tutti gli altri casi

In ogni caso, qualora l'Assicurato non consenta alla Società di inviare gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di certificare le reali condizioni dell'Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero ospedaliero, verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%.

Persone collegate all'Assicurato:

Sono considerate persone collegate all'Assicurato:

a) I familiari dell'Assicurato fino al secondo grado di parentela
b) Un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso
c) Socio/contitolare dell'azienda o dello studio associato

Criteri di Liquidazione:

La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto, rimborsa la caparra e le eventuali penali addebitate risultanti dai documenti di viaggio e dal Regolamento Penale dell'operatore turistico, nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico.

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto.

Esclusioni specifiche:

Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l'assicurazione non è operante:

a) per patologie curabili in loco;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) in mancanza di documentazione medica redatta sul luogo dell'evento, attestante diagnosi, prognosi e la necessità di interrompere il viaggio;
d) tasse ed oneri dei servizi prenotati.
e) Senza preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni nelle Condizioni Generali.

La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie "Annullamento Viaggio" e "Riprotezione Viaggio".

Spese Mediche

- Il rimborso delle spese mediche viene effettuato ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale e per le cure eseguite o prescritte da medici
- I farmaci devono essere prescritti dal medico curante in loco e pertinenti alla malattia od infortunio denunciati
- Le cure dentarie devono consistere in otturazioni semplici o temporanee ed interventi tesi a ripristinare la funzionalità dentale
- I presidi e la strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di una sedia a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte di un infortunio o di una malattia occorsi durante il viaggio

Franchigia: viene applicata una franchigia di € 50.

Esclusioni specifiche:

Oltre che per gli eventi esclusi nella sezione "Che cosa non è assicurato?", l'assicurazione non è operante per:

a) Cure che costituivano lo scopo del viaggio.
b) Cure prescritte dal medico, note all'Assicurato fin dalla partenza, da praticare durante il viaggio (es. dialisi).
c) Peggioramento delle condizioni fisiche, se prevedibili all'inizio del viaggio.
d) Acquisto o riparazione di pacemakers, protesi e ausili per la vista.
e) Agopuntura, fanghi e massaggi.
f) Trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi.
g) Qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso.
h) Spese per cure mediche che non sono medicalmente necessarie e che superano il livello usuale del paese estero per tali spese. In questo caso la Società può ridurre l'indennizzo alle spese normalmente sostenute in casi simili.

Assistenza in Viaggio

Invio di medicinali urgenti – L'Assicurato deve rimborsare il costo dei medicinali entro 30 giorni dalla richiesta.

Trasporto/ Rientro sanitario – La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo. Il rientro avverrà previo consenso dei medici.

Rientro del convalescente – La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo.

Rientro Anticipato – Il ricovero deve risultare con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per persone minorenni o diversamente abili).

Rientro compagni di viaggio – Il ricovero deve risultare con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per persone minorenni o diversamente abili).

Ricongiungimento familiare – Il ricovero deve risultare con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per persone minorenni o diversamente abili).

Rimpatrio della salma – Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre ed inumazione.

Rimborso Spese Legali – Sono escluse le spese per:

a) Il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
b) Gli oneri fiscali
c) Le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l'assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l'ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore)
d) Le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria
e) Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato
f) Le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni
g) Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati
h) Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione
i) Le spese per controversie nei confronti della Società
j) Le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto)
k) Le tasse di registro
l) Relativi a morosità in contratti di locazione
m) Derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall'assicurato
n) Relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie
o) Aventi ad oggetto questioni relative all'applicazione dell'art. 2114 c.c. ("Previdenza ed assistenza obbligatorie") e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici
p) Relativi ad eventi già esclusi nella sezione "Che cosa non è assicurato?"

Anticipo spese di prima necessità:

Il rimborso avverrà previa presentazione di opportuna garanzia bancaria.

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

Anticipo cauzione penale all'Estero:

Il rimborso avverrà previa presentazione di opportuna garanzia bancaria.

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

Rimborso per ritardata partenza

Criteri di indennizzo:
Il ritardo della partenza superiore a 12 ore complete viene calcolato sulla base dell'ultimo operativo voli in possesso e solo se l'Assicurato ha effettuato regolare check-in e consegni una dichiarazione scritta da parte del Vettore Aereo che certifichi il ritardo.

Limiti di cumulo:
Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre polizze assicurative della Società a favore degli Assicurati non supera il limite di € 160 per persona. Il Contraente prende atto che la somma dei capitali assicurati per aeromobile non può superare il limite di € 5.000.

Esclusioni specifiche:
Oltre che per gli eventi esclusi nella sezione "Che cosa non è assicurato?", l'assicurazione non è operante per:

a) Atti intenzionali;
b) Ogni fatto o circostanza prevedibile, preesistente ed evitabile;
c) Problemi derivanti da vaccinazioni obbligatorie;
d) Scioperi;
e) Disposizioni generali dell'Autorità Statale;
f) Incompleta o carente documentazione di viaggio e documenti di identità;
g) Motivi professionali.

La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie "Riprotezione Viaggio".

Riprotezione viaggio

Esclusioni specifiche:
Oltre che per gli eventi esclusi nella sezione "Che cosa non è assicurato?", l'assicurazione non è operante per:

a) Atti intenzionali;
b) Ogni fatto o circostanza prevedibile, preesistente ed evitabile;
c) Problemi derivanti da vaccinazioni obbligatorie;
d) Scioperi;
e) Disposizioni generali dell'Autorità Statale;
f) Incompleta o carente documentazione di viaggio e documenti di identità;
g) Motivi professionali;
h) Spese rimborsate all'assicurato da qualsiasi tour operator, compagnia aerea, hotel o altro prestatore di servizi turistici;
i) Spese differenti dall'alloggio che l'assicurato dovrebbe normalmente sostenere durante il viaggio assicurato;
j) Spese sostenute in caso di viaggio intrapreso dall'assicurato contro il parere delle competenti Autorità nazionali o locali;

Eventi noti prima dell'inizio del viaggio.

Limiti di cumulo e criteri di indennizzo:
Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre polizze assicurative della Società a favore degli Assicurati non supera il limite di € 1.000 per persona.

Il Contraente prende atto che la somma dei capitali assicurati per evento non può superare il limite di € 10.000.
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo. In questo caso il Contraente ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa proporzione dei relativi Premi imponibili.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie "Annullamento Viaggio" e "Interruzione Viaggio".

Assicurazione Bagaglio

In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del massimale, sulla base dei seguenti criteri:

- In caso di assenza di scontrini fiscali o altre prove di acquisto dei beni coinvolti nel sinistro:

a) la Società ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso oppure di riconoscere a propria discrezione un corrispettivo forfettario che comunque non può eccedere la somma di € 150.

- In presenza di scontrini fiscali e prove di acquisto:

a) Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti distrutti, rubati o smarriti.
b) Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le cose danneggiate.
c) Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni elettronici, digitali e foto-cine-ottici come un unico oggetto.
d) Per documenti di identità, visti, patente di guida autoveicoli, il costo richiesto dagli uffici competenti per il rilascio dei duplicati fino ad un **massimale di € 80** per persona.
e) In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 ore, **fino ad un massimo di € 120** per acquisti di prima necessità (garanzia valida solo per il viaggio di andata).
f) In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il Bagaglio (ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), ad integrazione di quanto rimborsato da Terzi e fino alla concorrenza della somma assicurata o degli specifici sub-limiti indicati.

In ogni caso fino ad un **massimo di € 120 per oggetto**

Esclusioni specifiche:
Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati presso le competenti Autorità locali.
Oltre che per gli eventi esclusi nella sezione "Che cosa non è assicurato?", l'assicurazione non è operante per:

a) Eventi causati da dolo, colpa grave o incuria dell'Assicurato
b) Eventi per cui l'Assicurato risulti non avere fatto il possibile per evitare o limitare il danno (ex art. 1914 CC)
c) In caso di furto avvenuto all'interno del veicolo o del domicilio di soggiorno, gli eventi in cui non vi è stata evidente effrazione
d) Eventi correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti)
e) Beni confiscati
f) Beni non catalogabili come "merci trasportate"
g) Contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in ogni sua forma
h) Gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d'oro, di platino o argento
i) Strumenti professionali di qualsiasi genere
j) Equipaggiamento sportivo se in uso al momento dell'accadimento dell'evento
k) Occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi
l) Perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o colposi dell'Assicurato
m) Qualunque evento dipendente da insufficiente e/o inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difetti di fabbricazione
n) Qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore
o) Gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect) se in assenza di PIR (Property Irregularity Report)
p) Rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini
q) Per gli "Acquisti di Prima Necessità": beni e oggetti che non rientrano nella suddetta definizione

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** **In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio**, l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la Centrale Operativa della Società, comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite. Per le **richieste di rimborso** l'Assicurato o chi per esso deve: • Porsi in contatto con l'Ufficio Sinistri della Società: - Per le garanzie Annullamento o Interruzione, **entro 48 ore** dall'accadimento dell'evento causa della rinuncia al viaggio - Per le altre garanzie, **entro 7 giorni** dall'accadimento dell'evento • **Inviare la documentazione indicata** a seconda della tipologia di copertura interessata mediante richiesta scritta a **ERGO Assicurazione Viaggi – Ufficio Sinistri – Via G. Washington 70, 20146 Milano** - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata **entro 20 giorni** dall'accadimento dell'evento L'Assicurato deve altresì: • Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia sinistro o richiesta rimborso • Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documentazione originale venga richiesta • Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti • Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro L'inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. - Clausola "Zone di Guerra": qualora la destinazione dell'Assicurato venga dichiarata "zona di conflitto", quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di guerra". Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo "Aggravamento del rischio" per ulteriori dettagli.
	Assistenza diretta/in convenzione: in base alle circostanze del sinistro le prestazioni garantite in Polizza potranno essere erogate da Enti e Strutture convenzionate con la Centrale Operativa e la cui lista è liberamente consultabile sul sito internet della Centrale Operativa (Inter Partner Assistance S.A.).
	Gestione da parte di altre imprese: al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico della richiesta, l'Assicurato o chi per esso, si impegna a prendere contatto appena possibile con la Centrale Operativa della Società al n° +39.02.30.30.00.05, per comunicare il tipo di assistenza richiesto.
	Prescrizione: ogni diritto, nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all'assistenza e/o all'indennizzo.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	In caso di sinistro, la Società si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato entro il termine di **15 giorni lavorativi** dopo il **ricevimento completo della documentazione** richiesta per la valutazione del sinistro.

Quando e come devo pagare?

Premio	- Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento può avvenire con le modalità e gli strumenti di volta in volta concordati. - Il premio è comprensivo di imposta. - La Società non prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento o di frazionamento infrannuale del premio.
Rimborso	Il contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di recesso entro 14 giorni dalla stipula: in tal caso la Società trattiene il rateo di premio corrispondente al periodo in cui la polizza ha avuto effetto e le tasse assicurative.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Le prestazioni e le garanzie decorrono e sono valide: - Per tutte le garanzie (ad eccezione dell'Annullamento); dalle ore e dal giorno indicati nel documento di viaggio; con estensione oltre la data di scadenza fino ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause non dipendenti dall'Assicurato - Per la garanzia annullamento: dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con l'utilizzo del primo servizio contrattualmente convenuto
Sospensione	La polizza non è sospendibile.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Per questa tipologia di prodotto non è applicabile il diritto di recesso.
Risoluzione	Per questa tipologia di prodotto non è applicabile il diritto di recesso.

A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a viaggiatori Italiani, che hanno la necessità di tutelarsi dal rischio di eventi che potrebbero comportare spese mediche, necessità di assistenza in viaggio, problemi al bagaglio e rinuncia o interruzione del viaggio.

Quali costi devo sostenere?

Il presente prodotto assicurativo prevede un **costo di intermediazione a carico del cliente** pari al 15% del premio (Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a ERGO Assicurazione Viaggi: Ufficio Reclami – ERGO Reiseversicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia - Via G. Washington, 20146 Milano, E-mail: reclami@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it, fax: +39.02.76.41.68.62. La Società è tenuta a fornire riscontro nel termine massimo di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**. Info su: **www.ivass.it**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (tramite il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net) io dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.